

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni denominata "CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI - S.p.A.", a capitale interamente pubblico locale che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house" e la normativa pro tempore vigente.

Possono essere soci unicamente gli enti pubblici locali individuati dall'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000 o dalle eventuali disposizioni di legge, tempo per tempo applicabili.

ARTICOLO 2
SEDE

La società ha sede in Cantù.

L'organo amministrativo potrà istituire filiali, uffici, rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed in quello dell'Unione Europea e anche trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra menzionato.

ARTICOLO 3
OGGETTO

3.1 La società, a totale capitale pubblico locale, ha quale oggetto sociale, compatibilmente con la normativa pro tempore vigente, la gestione dei servizi di interesse generale e/o di interesse economico generale, ivi compresi i servizi strumentali (come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. h e lett. i del D.Lgs. 175/2016 e come sancito dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016), individuati ai sensi del successivo comma 3, dei soggetti pubblici soci.

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, la società svolge i compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, per oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società, nell'ambito della finalità generale di presidio delle risorse naturali e di tutela e miglioramento della qualità ambientale del territorio su cui opera, con l'intendimento primario di raggiungere le dimensioni ottimali corrispondenti a servizi resi a bacini di utenza significativi, in conformità alle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia, ha per oggetto i seguenti servizi:

- gestione diretta e/o indiretta dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonché la costruzione e la gestione di impianti di recupero, termodistruzione e/o altri metodi previsti dalle legislazioni;
- gestione delle operazioni e dei servizi di valorizzazione ambientale;
- attività di prestazioni di servizi volti alla realizzazione di studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche nel settore dell'igiene ambientale;
- gestione ed esercizio del servizio farmaceutico;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, la costruzione e ristrutturazione completa degli edifici, compresi quelli comunali, provinciali;

- costruzione e gestione diretta e/o indiretta degli impianti sportivi, compresi quelli comunali, provinciali, compresi tutti i servizi connessi all'attività degli impianti stessi ed anche l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei relativi impianti, attrezzature e strumentazioni;
- gestione integrata di tutti i servizi funerari e delle aree cimiteriali e mortuarie, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione, l'acquisto e la gestione di un forno per la cremazione delle salme e la realizzazione, l'acquisto e la gestione delle case funerarie, il servizio di illuminazione votiva e il servizio di pompe funebri;
- realizzazione, acquisto e gestione dei parcheggi pubblici e in concessione e delle attività complementari;
- gestione integrale degli arredi urbani, ivi compresa la segnaletica stradale verticale, orizzontale, semaforica nonché il coordinamento e la gestione del sottosuolo;
- realizzazione, gestione e acquisizione delle reti di pubblica illuminazione;
- manutenzione del verde pubblico e di aree adibite ad uso civile ed industriale;
- nell'ambito degli edifici di proprietà o conduzione di comuni soci realizzazione, gestione e manutenzione di impianti idrici, delle caldaie, degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e verifiche e controllo degli stessi;
- attività consultiva e di sostegno agli enti locali nelle materie di cui al presente articolo;
- acquisto, vendita, gestione e locazione di immobili strumentali per natura e destinazione connessi all'esercizio di servizi pubblici, sanitari e/o svolti al fine di soddisfare interessi pubblici. La società potrà gestire, anche per conto terzi, sistemi informativi automatizzati e cartografie computerizzate.

La società potrà, inoltre, in via del tutto strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, in ogni caso rivolti alla collettività, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione d'impianti specifici.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipe alla cui costituzione la società può partecipare o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, purché ciò sia strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale e, previo apposito atto deliberativo consiliare, analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzia, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando altresì conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs.175/2016).

La società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.

3.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere finanziario – purché non nei confronti del pubblico – industriale e commerciale, immobiliare e mobiliare, che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché tali partecipazioni avvengano non ai fini del collocamento e comunque in via non esclusiva o prevalente e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

3.3 La società è tenuta, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.4 Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle società finanziarie di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società d'intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e in ogni modo tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 4 DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 6 CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 1.683.572,00 ed è diviso in numero 1.683.572 azioni del valore nominale di 1,00 (uno) euro ciascuna.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni possono essere rappresentate da certificati azionari.

La società non ha l'obbligo di emettere certificati azionari.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni devono essere annotati nel libro stesso.

Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice Civile o aumentato anche con eventuale sovrapprezzo in una o più volte in osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre norme di legge e/o statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti ai sensi del Codice Civile.

Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 20 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, in entrambi i casi con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 20 del presente statuto.

ARTICOLO 9 PATRIMONI DESTINATI

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. del Codice Civile.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 20 del presente statuto.

ARTICOLO 10 FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dagli azionisti finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 11 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni possono essere detenute solo da soggetti pubblici e/o dai soggetti eventualmente individuati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.

Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente statuto e nel rispetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016.

ARTICOLO 12 RECESSO

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga del termine;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

12.2 I termini e le modalità d'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso nonché il relativo procedimento di liquidazione sono regolati rispettivamente dagli artt. 2343 bis, 2343 ter e 2343 quater del Codice Civile, precisandosi che il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione di recesso è pervenuta all'organo amministrativo.

ARTICOLO 13 PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente art. 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

ARTICOLO 13 BIS

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'amministratore unico o nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, il consiglio di amministrazione
- il collegio sindacale
- il revisore legale dei conti.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera d) è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del revisore legale dei conti (art. 3 comma 2 D.lgs. 175/2016);
- c. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- d. la deliberazione sulla azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- e. la cessione delle aziende sociali;
- f. l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- g. l'acquisizione e/o cessione di immobili;
- h. sugli indirizzi generali per le tariffe e per la gestione dei servizi pubblici affidati alla società;
- i. l'approvazione del bilancio di previsione;
- l. l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali gli enti pubblici soci fissano con propri provvedimenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate (art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016).

ARTICOLO 15

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

16.3 Qualora l'organo amministrativo non vi provveda, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale per richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea e i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5 Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) messaggio di posta elettronica certificata inviata ai soggetti sopra indicati;
- c) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- d) messaggio telefax o di posta elettronica non certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

ARTICOLO 17 ASSEMBLEE DI SECONDA CONVOCAZIONE

17.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

17.2 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

ARTICOLO 18 ASSEMBLEA TOTALITARIA

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

18.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 19 ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea ordinaria in prima convocazione ed in seconda convocazione è costituita e delibera con i quorum previsti dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

ARTICOLO 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

20.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione ed in seconda convocazione è costituita e delibera con i quorum previsti dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

20.2 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

ARTICOLO 21 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile) devono almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare, se emessi, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, i propri certificati, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Qualora non fossero emessi i titoli azionari, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, possono partecipare all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Libro Soci alla data di convocazione della stessa.

ARTICOLO 22 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA LE DELEGHE

22.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

22.2 La rappresentanza in assemblea è disciplinata dall'art. 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 23

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA VERBALIZZAZIONE

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

23.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

23.5 Il verbale deve indicare:

- a) il luogo, la data e l'ora di inizio dei lavori dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE SVOLGIMENTO DEI LAVORI

24.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

24.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 25 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo (di norma amministratore unico o, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 dal consiglio di amministrazione), il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge, dallo statuto o dal presente articolo.

25.2 L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria e, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea ordinaria all'organismo di controllo previsto dal successivo art. 37 bis per il compimento delle operazioni previste all'art. 14 del presente statuto di cui alle lettere e), f), g), h), i).

ARTICOLO 26 DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile.

ARTICOLO 27 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa pro tempore vigente, l'assemblea della società può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto della parità di accesso, come sancito dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 (come sancito dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016).

Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 175/2016 i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Si applica altresì quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 39/2013 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali) e dall'articolo 5, comma 9 D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n.135 (divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza).

I componenti dell'organo amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (come sancito dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 175/2016). Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e/o divieti sanciti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

ARTICOLO 28 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

28.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina ed in ogni caso non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.2 Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione la nomina degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

La nomina degli amministratori dovrà essere ispirata all'unico criterio della competenza.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, nelle società a controllo pubblico non quotate nei mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del consiglio di amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota su indicata dovesse mutare, nella nomina del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge. In caso di sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

28.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

28.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

28.5 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

28.6 Qualora vengano a cessare tutti i membri del consiglio di amministrazione, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione.

28.7 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa d'immediata decadenza dell'amministratore.

ARTICOLO 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

29.1 Il consiglio d'amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Con le stesse formalità può essere individuato il sostituto del Presidente esclusivamente per i casi di assenza o di impedimento del Presidente, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente (art. 11, comma 9, lett. b, del D.Lgs. n. 175/2016) senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

29.2 Il presidente del consiglio d'amministrazione convoca il consiglio d'amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

29.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 30 ORGANI DELEGATI

30.1 Il consiglio d'amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016).

30.2 Non possono essere attribuite all'organo delegato le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, del Codice Civile.

30.3 L'amministratore delegato è tenuto a riferire al consiglio d'amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 31 DELIBERE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

31.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Cantù, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri d'amministrazione.

31.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata.

31.3 Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno due giorni.

31.4 Nel caso di ricorso al telefax, alla posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

La convocazione è trasmessa per conoscenza al rappresentante legale degli enti soci e all'organismo di controllo di cui al successivo articolo 37 bis del presente statuto.

31.5 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, sia per i sindaci.

31.6 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; nel caso in cui si dovessero verificare ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

31.7 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 23 del presente statuto.

31.8 Il consiglio d'amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

31.9 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

31.10 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 32 RAPPRESENTANZA SOCIALE

32.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione.

32.2 La rappresentanza spetta inoltre all'amministratore munito di delega con rappresentanza del consiglio.

ARTICOLO 33 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

33.1 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. E' facoltà dell'assemblea dei soci assegnare all'organo amministrativo un emolumento annuo, che rimarrà invariato sino a diversa deliberazione, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti retributivi fissati dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016 e, in ogni caso, dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (come sancito dall'art. 11 comma 9, lett. c. del D.Lgs. n. 175/2016).

ARTICOLO 34 COLLEGIO SINDACALE

34.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

34.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi legge ed in particolare ai sensi dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, nelle società a controllo pubblico non quotate nei mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del collegio sindacale il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. La quota sopra indicata si applica anche alla nomina dei sindaci supplenti.

Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota su indicata dovesse mutare, nella nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

34.3 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 23 del presente statuto.

ARTICOLO 35 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

35.1 La revisione legale dei conti viene affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che dura in carica per tre esercizi, con espressa esclusione di affidamento della revisione legale dei conti al collegio sindacale.

35.2 Il revisore legale resta in carica e svolge le funzioni ai sensi della normativa di legge vigente.

ARTICOLO 36 BILANCIO, UTILI E STRUMENTI PROGRAMMATICI

36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

36.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

36.3 L'organo amministrativo, predispone il piano programma il quale deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'assemblea.

Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono redatti dall'organo amministrativo e approvati con apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci e sono da intendersi quali strumenti di

programmazione e di controllo successivo alla gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario.

L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nelle relazioni sul governo societario predisposte annualmente a chiusura di ogni esercizio sociale e pubblicate contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo può valutare l'opportunità di predisporre, gli strumenti di governo societario previsti dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 175/2016

ARTICOLO 37

AFFIDAMENTO IN HOUSE

37.1 In ossequio all'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 175/2016, la società in house, sottoposta a controllo analogo, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del suo fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidato dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In conformità a quanto stabilito dai commi 4 et 5 dell'art. 16 del D.lgs n. 175/2016 il mancato rispetto del limite quantitativo sopraindicato costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 175/2016. In tal caso la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui sopra, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti sopra indicati. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Nel rispetto di quanto suindicato:

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti è prevista in atti attraverso lo statuto di questo o di quest'ultimi, lo Statuto sociale, il contratto di servizio (v. art. 113, c.11, D.Lgs. 267/2000 e leggi di settore), nonché la carta dei servizi (ex art. 112, c.3, D.Lgs. 267/2000);

- la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti dal presente statuto e dai contratti di servizio;

- la società realizza la parte principale della propria attività con la collettività rappresentata dall'ente e/o dagli enti pubblici locali soci;

- la società è partecipata totalmente dagli enti pubblici locali (così come qualificati dall'art. 2, c. 1, D.Lgs 267/2000 o dalle leggi di settore) e, se la legge lo consente, da altri enti pubblici.

37.2 In termini di presupposti applicativi del cosiddetto modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa che:

a) gli strumenti di indirizzo e controllo sulla società da parte degli enti pubblici locali di riferimento sono da individuarsi nello statuto dell'ente e degli enti pubblici locali azionisti, nei regolamenti di questi ultimi, nello statuto sociale, nel contratto di servizio, nonché nella carta dei servizi e successive deliberazioni di consiglio comunale;

b) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale (espresso al potere di acquisto del primo esercizio), completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi da parte dell'organo amministrativo entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi da parte dell'organo amministrativo entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente e che rappresenta il primo esercizio del sopraccitato piano poliennale; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato.

Gli strumenti di programmazione dovranno essere trasmessi, a cura dell'organo amministrativo, all'organismo di controllo di cui all'articolo 37 bis del presente statuto e sottoposti ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

c) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale e successivo report infrannuale direttamente ai componenti dell'organismo di controllo di cui all'articolo 37 bis del presente statuto, riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al successivo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);

d) gli strumenti di vigilanza prevedono che tale attività sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che il Consiglio o i Consigli degli enti pubblici locali azionisti hanno già individuato in atti attraverso il proprio statuto o lo statuto sociale di questa società o altre specifiche deliberazioni.

Il legale rappresentante dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraindicati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

I curricula risulteranno depositati presso la sede legale della società a partire da dieci giorni prima dell'assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina;

e) l'attività sarà comunque svolta per la parte più importante a favore della collettività dell'ente o degli enti pubblici locali che la controllano;

f) l'adeguamento di tali previsioni avverrà come da leggi, chiarimenti o sentenze che in tale senso saranno emesse (v. già Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2004, n. 679).

37.3 Il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, tra l'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

37.4 Il tutto:

A) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;

B) da integrarsi evidentemente con le previsioni: a) di statuto; b) di eventuale contratto di servizio-quadro e di contratto di servizio specifico; c) della carta dei servizi;

C) atteso che l'ente o gli enti pubblici locali azionisti adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza.

37.5 Fermo restando quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati in house, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno che sia previsto:

a) che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società stessa ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile;

b) che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con la società controllante, collegata o partecipante, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile. La società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicite ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per la società controllante, collegata o partecipante.

ARTICOLO 37 BIS CONTROLLO ANALOGO

Al fine della verifica di quanto disposto dall'art. 37 che precede, il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci attraverso un Organismo di Controllo così come disciplinato dal "Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate" tempo per tempo vigente del Comune di Cantù ("Regolamento Comunale"). L'Organismo di Controllo svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economica finanziaria e amministrativa contabile delle società partecipate, in funzione di coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione Comunale.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (attività di indirizzo e programmazione), di verifica (controllo economico-finanziario da svolgersi con frequenza semestrale) e di vigilanza, secondo le modalità descritte nel Regolamento Comunale di tempo in tempo vigente e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune socio.

Le società partecipate adempiono concretamente alle disposizioni sul controllo "analogo" rispettando i tempi e le modalità operative specificate nel Regolamento Comunale tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 38 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

38.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale sotto il minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del Codice Civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

38.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

38.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio d'amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 38 bis DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI

1. Per quanto concerne:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) Il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione

si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 175/2016.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo 175/2016 è fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

3. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, Dlgs n. 175/2016 e fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, alla società a controllo pubblico è riservata l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

ARTICOLO 39
DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 40
RINVIO ALLA LEGGE

La mancata integrale riproduzione nel presente statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Firmato Enrico Pezzoli
COMO ACQUA

Firmato Bellò Claudio
ALTO LURA

Firmato Luca Claudio Colombo
SUD SEVESO

Firmato Giulio Saruggia
SERVICE 24

Firmato Giancarlo Gerosa
ANTIGA

Firmato Stefano Poltronieri
PRAGMA

Firmato De Maria Alberto
ASII

Firmato Ernesto Castiglioni
ALTO SEVESO

Firmato Pierantonio Agostinelli
COLLINE COMASCHE

Firmato Gianmario Riva
LIVESCIA

Firmato Fabio Puglia
ASIL

Firmato Massimo Di Domenico
CANTURINA

Firmato Luca Claudio Colombo
VALBE

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo dell'allegato "G" dell'atto in data 13 dicembre 2018 n. 24178/14411 di repertorio Mario Notari, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce